

D.L. 31-1-2007 n. 7

Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 1 febbraio 2007, n. 26.

## **10. Misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attività economiche.**

*(omissis)*

5. L'attività di autoscuola è soggetta alla sola dichiarazione di inizio attività da presentare all'amministrazione provinciale territorialmente competente ai sensi della normativa vigente, fatto salvo il rispetto dei requisiti morali e professionali, della capacità finanziaria e degli standard tecnico-organizzativi previsti dalla stessa normativa. All'articolo 123 del codice della strada, di cui al [decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#), il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle province». Al [comma 3 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#), la parola: «autorizzazione» è sostituita dalle seguenti: «dichiarazioni di inizio attività» e le parole da: «e per la limitazione» a: «del territorio» sono soppresse. Al [comma 11 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#), al primo periodo, le parole: «senza autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «senza la dichiarazione di inizio attività o i requisiti prescritti» e le parole: «da euro 742 a euro 2.970» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 10.000 a euro 15.000». I commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 1 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317, sono abrogati <sup>(44)</sup>.

5-bis. All'articolo [123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole da: «Le persone fisiche» fino a: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «Le persone fisiche o giuridiche, le società, gli enti possono presentare l'apposita dichiarazione di inizio attività. Il titolare»;

b) al comma 5, primo periodo, le parole: «L'autorizzazione rilasciata a chi» sono sostituite dalle seguenti: «La dichiarazione può essere presentata da chi»;

c) al comma 6, le parole: «L'autorizzazione non può essere rilasciata ai» sono sostituite dalle seguenti: «La dichiarazione non può essere presentata dai» e le parole: «e a coloro» sono sostituite dalle seguenti: «e da coloro»;

d) al comma 13, primo periodo, le parole: «per il rilascio della autorizzazione di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: «per la

dichiarazione di inizio attività» <sup>(45)</sup>.

5-ter. All'articolo [123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#), al comma 4, secondo periodo, le parole: «gestione diretta e personale dell'esercizio e dei beni patrimoniali» sono sostituite dalle seguenti: «proprietà e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell'esercizio, nonché la gestione diretta dei beni patrimoniali», e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; nel caso di apertura di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attività di autoscuola, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede, e deve essere preposto un responsabile didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di società di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, che sia in possesso dell'idoneità tecnica» e il terzo periodo è soppresso. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto <sup>(46)</sup>.

5-quater. All'articolo 123, comma 5, primo periodo, del [decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#), le parole: «o istruttore di guida» sono sostituite dalle seguenti: «e istruttore di guida con almeno un'esperienza biennale». Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto <sup>(47)</sup>.

5-quinquies. All'articolo 123, comma 5, secondo periodo, del [decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#), le parole: «o, nel caso di società od enti, alla persona da questi delegata» sono soppresse <sup>(48)</sup>.

5-sexies. All'articolo [123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#), al comma 8, alinea, le parole: «L'autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «L'attività dell'autoscuola»; al comma 9, alinea, le parole: «L'autorizzazione è revocata» sono sostituite dalle seguenti: «L'esercizio dell'autoscuola è revocato»; dopo il comma 9 è inserito il seguente: «9-bis. In caso di revoca per sopravvenuta carenza dei requisiti morali del titolare, a quest'ultimo è parimenti revocata l'idoneità tecnica. L'interessato potrà conseguire una nuova idoneità trascorsi cinque anni dalla revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione» <sup>(49)</sup>.

5-septies. All'articolo [123, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#), dopo le parole: «requisiti di idoneità» sono inserite le seguenti: «, i corsi di formazione iniziale e periodica, con i relativi programmi,» e dopo le parole: «idoneità tecnica degli insegnanti e degli istruttori» sono inserite le seguenti: «, cui si accede dopo la citata formazione iniziale». Il Ministro dei trasporti dispone, conseguentemente, in materia con proprio decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nelle more possono accedere all'esame di insegnante o istruttore coloro che hanno presentato la relativa domanda antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto <sup>(50)</sup>.

5-*octies*. All'[articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#), dopo il comma 11 è inserito il seguente:

«11-*bis*. L'istruzione o la formazione dei conducenti impartita in forma professionale o, comunque, a fine di lucro al di fuori di quanto disciplinato dal presente articolo costituisce esercizio abusivo dell'attività di autoscuola. Chiunque esercita o concorre ad esercitare abusivamente l'attività di autoscuola è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 15.000. Si applica inoltre il disposto del comma 9-*bis* del presente articolo» <sup>(51)</sup>.

5-*novies*. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dei trasporti emana una o più direttive di revisione dell'esercizio dell'attività di autoscuola, con riguardo alle prescrizioni su locali e orari <sup>(52)</sup>.

5-*decies*. Al fine di assicurare la trasparenza e il confronto dei corrispettivi richiesti dalle autoscuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti, il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce un modello unificato nel quale ciascun esercizio riporta le tariffe praticate, depositandone copia presso la competente amministrazione provinciale, nonché le modalità di esposizione e informazione per l'utenza <sup>(53)</sup>.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui ai commi da 2 a 5.

7. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le regioni, le province ed i comuni adeguano le disposizioni normative e regolamentari ai principi di cui ai commi da 2 a 5.

8. Dopo il [quinto comma dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12](#), è inserito il seguente:

«L'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro non è richiesta per i soggetti abilitati allo svolgimento delle predette attività dall'ordinamento giuridico comunitario di appartenenza, che operino in Italia in regime di libera prestazione di servizi.».

9. All'[articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285](#), sono soppresse le seguenti parole: «, a condizione che le relazioni di traffico proposte nei programmi di esercizio interessino località distanti più di 30 km da quelle servite da relazioni di traffico comprese nei programmi di esercizio dei servizi di linea oggetto di concessione statale. La distanza di 30 km deve essere calcolata sul percorso stradale che collega le case municipali dei comuni in cui sono ricomprese le località oggetto della relazione di traffico».

- 
- (41) Comma così modificato dalla [legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40.](#)
- (42) Comma così modificato dalla [legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40.](#)
- (43) Comma così modificato dalla [legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40.](#)
- (44) Comma così modificato dalla [legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40.](#)
- (45) Comma aggiunto dalla [legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40.](#)
- (46) Comma aggiunto dalla [legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40.](#)
- (47) Comma aggiunto dalla [legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40.](#)
- (48) Comma aggiunto dalla [legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40.](#)
- (49) Comma aggiunto dalla [legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40.](#)
- (50) Comma aggiunto dalla [legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40.](#)
- (51) Comma aggiunto dalla [legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40.](#)
- (52) Comma aggiunto dalla [legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40.](#)
- (53) Comma aggiunto dalla [legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40.](#)